

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1792)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1974

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Notevoli difficoltà incontrate nella predisposizione di alcuni decreti delegati in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 (recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), derivanti dalla complessità e delicatezza della materia da trattare, non consentono l'emanazione dei decreti in parola entro i termini fissati.

Tali decreti, in particolare, riguardano l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole che perseguono particolari finalità, quali le scuole per non vedenti, per sordomu-

ti, le scuole elementari all'aperto, le scuole per spastici ed altre. Adattamenti che si rendono necessari in considerazione delle particolari condizioni in cui il predetto personale svolge le proprie funzioni. Si tratta di una complessa materia che richiede un ulteriore approfondimento. Si riferiscono inoltre alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Val d'Aosta e all'inquadramento del relativo personale.

Il Governo non intende lasciare insoluti i problemi posti con le norme surriferite e pertanto ha predisposto l'accluso disegno di legge rivolto a prorogare al 30 giugno 1975 i termini per l'emanazione dei decreti delegati su specificati.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione di uno o più decreti delegati recanti norme per:

1) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477;

2) la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Val d'Aosta e l'inquadramento del relativo personale, di cui al terzo comma dell'articolo 19 della stessa legge n. 477.